

SCHEMA

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SOGGIORNO CONNESSE ALLE CURE IDROFANGOTERMALI E CLIMATICHE A FAVORE DEGLI ASSISTITI INAIL

tra

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (in seguito denominato INAIL) - Direzione regionale per il Veneto, Santa Croce 712,30135 Venezia – Codice fiscale n. 01165400589 e Partita IVA n. 00968951004, in persona del Direttore regionale Enza Scarpa, Codice fiscale SCRNZE61P43H686H e domiciliato per la carica in Santa Croce 712, Venezia, il quale interviene e stipula il presente atto giusta delega presidenziale

e

la Struttura con sede legale a via , Codice fiscale e Partita IVA n. , rappresentata da nato a il , residente a , Via , Codice fiscale , in qualità di

premesso che

- la legge del 28 dicembre 2015 n. 208 ha disposto che l'INAIL, sulla base di specifico Protocollo, riconosce ai propri assistiti che fruiscono di cure termali, le prestazioni economiche accessorie di cui all'art. 5 comma 1 della legge 24 ottobre 2000, n.323, con oneri a carico INAIL;
- la determina del Presidente INAIL del 28 dicembre 2018 n. 563 ha approvato il Protocollo sulle prestazioni economiche accessorie alle cure idro-fango-termali e climatiche, riconoscendo a carico della gestione previdenziale la prestazione di soggiorno degli infortunati e tecnopatici in struttura alberghiere convenzionate;
- è stato pubblicato apposito avviso per acquisire da Strutture alberghiere, autorizzate e accreditate, aventi unità operative ubicate nel territorio regionale, le manifestazioni di interesse alla sottoscrizione – senza carattere di esclusività – di convenzioni per l'erogazione di prestazioni di soggiorno connesse a cure termali e climatiche a favore degli assistiti INAIL;

- scaduti i termini di pubblicazione dell'avviso e vagliate le manifestazioni di interesse pervenute, è stato predisposto apposito elenco delle Strutture ammesse a convenzionamento;
- La Struttura....., in possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblico, è stata inserita nel predetto elenco ed è stata ammessa alla sottoscrizione della convenzione;

tanto premesso le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto della convenzione

La Struttura, classificata stelle, si impegna ad erogare, nei modi e nei termini in seguito specificati e per l'intero periodo di validità della presente Convenzione, quindi anche nei mesi di luglio e agosto, le prestazioni di soggiorno (per un periodo massimo di n. 15 giorni, se si tratta di cure termali, e n. 20 giorni, se si tratta di cure climatiche) agli assistiti dell'INAIL aventi titolo a beneficiare delle cure.

La Struttura si impegna a ospitare, entro lo stesso periodo massimo, gli eventuali accompagnatori, indicati al successivo art. 3, che saranno avviati dalle Sedi dell'Istituto medesimo.

Art. 3 Soggetti destinatari

I predetti assistiti devono essere muniti di apposita lettera impegnativa Modello Prest 6 rilasciata dalla competente Sede dell'INAIL, nella quale devono essere indicati la durata del soggiorno e il nominativo della persona che, nei casi previsti dagli artt. 76 e 218 del DPR 30/06/1965 n. 1124, deve accompagnare l'assistito.

Art. 4 Tariffe

Le tariffe, relative alle prestazioni di cui alla presente Convenzione, vengono concordate nelle seguenti misure, tenuto conto della classificazione della Struttura:

retta giornaliera pro-capite, sia per l'assistito che per l'accompagnatore, comprensiva di alloggio, vitto, 1/2 litro di vino o di acqua minerale da tavola al giorno (in caso di soggiorno climatico, sono compresi i servizi relativi a posto in spiaggia, cabina, ombrellone, ecc.):

€. 60,00 (euro sessanta/00) Struttura classificata 3 stelle

€. 70,00 (euro settanta/00) Struttura classificata 4 stelle

Tali tariffe verranno aggiornate in automatico dai sistemi informatici dell'INAIL in relazione delle variazioni del tasso di inflazione programmato.

L'importo dell'IVA sarà addebitata separatamente, secondo modalità SPLIT payment, con l'aliquota prevista per le prestazioni alberghiere.

Alla retta giornaliera pro-capite, sia per l'assistito che per l'eventuale accompagnatore di cui all'art. 3 della presente Convenzione, ove previsto dalla normativa locale, è da aggiungere il pagamento dell'imposta di soggiorno che dovrà essere sostenuta direttamente dall'assicurato e poi rimborsata allo stesso dalla Sede INAIL che ha emesso l'impegnativa, previa presentazione dei giustificativi di spesa.

Art. 5 Fatturazione elettronica

Ai sensi del D.M. 55/2013 le prestazioni rese in base alla presente Convenzione verranno fatturate con modalità elettronica (*secondo "Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA"*).

Al termine delle cure, la Struttura invia alla Sede INAIL competente che ha emesso l'impegnativa, la fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI), valorizzando nella fattura: nel campo 1.1.4. <Codice destinatario> il Codice 5S4QXM e nel campo 1.2.6.<Riferimento Amministrazione> il Codice della Sede competente che ha redatto l'impegnativa.

Le fatture, emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di interscambio (SDI), non devono contenere alcuna indicazione del nome dell'assistito o di altri elementi che consentano di associare direttamente la prestazione resa ad una determinata persona fisica ma indicare unicamente il numero del caso di infortunio o malattia professionale, il numero di impegnativa, le date di inizio e di termine del soggiorno e gli importi contabili suddivisi per titoli.

La Struttura si impegna a restituire, tramite PEC, alla Sede INAIL che ha emesso l'impegnativa Modello Prest. 6, la copia dell'impegnativa ricevuta recante la dicitura

“foglio c) copia da restituire all’INAIL”, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall’assicurato che riceve la prestazione.

La Sede INAIL competente provvede al pagamento delle fatture entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato specificato dalla Struttura nella scheda anagrafica di cui all’*allegato 3 dell’Avviso pubblico*.

Art. 6 Periodo di soggiorno

La periodo di soggiorno oggetto di fatturazione sarà costituito dal numero delle notti usufruite in Struttura, nel rispetto del periodo di cure autorizzato.

Nel caso di anticipata partenza dell’assistito le tariffe di cui al precedente art. 4 verranno corrisposte soltanto per le notti effettive di soggiorno.

Art. 7 Trattamento di soggiorno

La Struttura si impegna ad alloggiare gli assistiti e gli eventuali accompagnatori di cui al precedente art. 3 in ambienti decorosi, al massimo a due letti, forniti del necessario arredamento. Alcun supplemento di tariffa dovrà essere applicato in caso di alloggio in stanza doppia uso singolo né tantomeno dovrà essere richiesto all’assistito.

La Struttura si impegna, altresì, a che il vitto sia sano, sufficiente, ben confezionato e distribuito in tre pasti (colazione, pranzo e cena).

Art. 8 Requisiti

La Struttura per tutta la durata della convenzione si impegna a mantenere i requisiti dichiarati nell’*allegato 2 dell’Avviso pubblico* a presente Convenzione con particolare riferimento all’autorizzazione e accreditamento da parte degli Enti preposti, al rispetto delle normative sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro nonché sull’assenza di barriere architettoniche.

La Struttura si impegna a mantenere la regolarità assicurativa e contributiva.

Art. 9 Verifiche sul trattamento di soggiorno

Gli organi centrali e periferici dell’INAIL potranno effettuare tutti i controlli che riterranno opportuni per accertare l’osservanza, da parte della Struttura della presente convenzione e, in particolare, per accertare

se il trattamento relativo al soggiorno, ivi compreso il trattamento alimentare, corrisponda alle esigenze degli assistiti.

Art. 10 Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade il **31/12/2025** ed è rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti notificata 60 giorni prima della scadenza.

Le parti convengono, per garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni agli assistiti, che vengano comunque completate quelle avviate e ancora in corso al momento della scadenza del presente atto.

Art. 11 Risoluzione e Recesso unilaterale

Il venir meno in capo alla Struttura di uno dei requisiti di cui all'art. 8 potrà determinare la risoluzione della convenzione a insindacabile giudizio della Sede INAIL

La Struttura si impegna a dare immediata comunicazione via PEC alla Sede INAIL dell'eventuale venir meno di uno o più requisiti.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualunque momento dalla convenzione con comunicazione scritta e motivata da inviare a mezzo posta elettronica certificata nel rispetto del termine di preavviso di 60 giorni.

Sia per i casi di recesso che di risoluzione resta fermo l'impegno per la Struttura di portare a termine le prestazioni in corso, fatto salvo diverso avviso della Sede INAIL.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della stessa in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

Art. 13
Salute e Sicurezza sul lavoro

La Struttura..... dichiara e garantisce che, nella propria organizzazione, nei locali e laboratori di pertinenza dove sono erogate le prestazioni oggetto di convenzione, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a carico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

Dichiara l'assenza di barriere architettoniche interne ed esterne alla Struttura che possano impedire o limitare l'accesso e il movimento degli assistiti nei locali.

Art. 14
Responsabilità e manleva

La Struttura assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per qualsiasi danno cagionato a terzi anche da dipendenti, collaboratori in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione. Restano a carico della Struttura i danni eventualmente non coperti da polizza assicurativa ovvero eccedenti gli importi massimali assicurati.

Art. 15
Patto di integrità

Le parti si impegnano a tenere condotte conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione e al Regolamento recante "Codice di comportamento dell'INAIL e disposizioni sul benessere organizzativo" approvato con Determina del presidente 21 gennaio 2015 n. 15, consapevoli che le violazioni costituiranno inadempimento contrattuale sanzionabile sino alla risoluzione della convenzione.

La Struttura si impegna a evidenziare l'insorgenza o sussistenza di situazioni di conflitto di interesse e a rispettare i principi e le disposizioni contenute nel patto di integrità (*allegato 5 dell'Avviso pubblico*) che le parti si obbligano a sottoscrivere contestualmente alla convenzione.

Art. 16
Spese contrattuali

Il presente atto è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 9 della Tabella, allegato B, annessa al DPR n.642 del 1972.

La presente convenzione risulta soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con onere esclusivo a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Per INAIL

Per la Struttura